

**Studio Patrizia Riva**  
**Dottori Commercialisti e Avvocati Associati**

---

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Paola Merati</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>

---

*Informativa n. 9 del 13/05/2015*

**Oggetto: IMPOSTA DI BOLLO E DOCUMENTI INFORMATICI, NUOVI INTERESSI DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO, "VOLUNTARY DISCLOSURE" E REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ IN PAESI "BLACK LIST", CHIARIMENTI SUL BONUS 80 EURO, ASSICURAZIONE PER COMMERCIALISTI PER INVIO MODELLI TRAMITE CAF E F24 ANCHE PER I CONTRIBUTI DEGLI PSICOLOGI**

Le novità delle ultime due settimane sono costituite principalmente da: chiarimenti sul versamento dell'imposta di bollo per i documenti informatici, rideterminazione degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo, nuovi chiarimenti sul bonus 80 euro da parte dell'INPS, assicurazione per i commercialisti per l'invio dei modelli tramite i CAF e possibilità di versare i contributi tramite F24 anche per gli psicologi

## Soggetti interessati



### IMPRESE

- Il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari
- E' detraibile l'IVA su ristrutturazione di immobili strumentali all'attività di affittacamere
- Banca d'Italia: fissato l'interesse di mora per le somme iscritte a ruolo
- Sanzioni per mancata comunicazione dell'indirizzo PEC all'Ufficio del Registro Imprese



### PROFESSIONISTI

- Il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari
- Banca d'Italia: fissato l'interesse di mora per le somme iscritte a ruolo
- CNDCEC: adeguamento polizza assicurativa in caso di invio modelli tramite CAF
- Psicologi: versamento tramite F24 dei contributi all'ENPAP



### PERSONE FISICHE

- Licenziamento disciplinare e diritto alla NASpI
- Il pagamento dell'imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari
- Banca d'Italia: fissato l'interesse di mora per le somme iscritte a ruolo
- INPS: chiarimenti bonus 80 euro
- Collaborazione volontaria e regolarizzazione delle attività in paesi Black List
- L'agevolazione "prima casa" si può mantenere anche con acquisto di nuovo immobile a titolo gratuito entro un anno dall'alienazione del vecchio

## SOMMARIO

<b>1. IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI</b>	Pag. 2
<b>2. BANCA D'ITALIA: FISSATO L'INTERESSE DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO</b>	Pag. 3
<b>3. L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" SI PUO' MANTENERE ANCHE CON ACQUISTO DI NUOVO IMMOBILE A TITOLO GRATUITO ENTRO UN ANNO DALL'ALIENAZIONE DEL VECCHIO</b>	Pag. 3
<b>4. COLLABORAZIONE VOLONTARIA E REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN PAESI "BLACK LIST"</b>	Pag.4
<b>5. SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC ALL'UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE</b>	Pag.5
<b>6. CNDCEC: ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IN CASO DI INVIO MODELLI TRAMITE CAF</b>	Pag.6
<b>7. PSICOLOGI: VERSAMENTO TRAMITE F24 DEI CONTRIBUTI ALL'ENPAP</b>	Pag.7
<b>8. E' DETRAIBILE L'IVA SU RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE</b>	Pag.8
<b>9. INPS: CHIARIMENTO BONUS 80 EURO</b>	Pag.8
<b>10. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E DIRITTO ALLA NASPI</b>	Pag.9

### **1. IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI RILEVANTI AI FINI TRIBUTARI**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 43/E del 28 aprile 2015, ha concesso, alla società istante l'interpello, lo scomputo dell'acconto dell'imposta di bollo già versata con modello F23 per i documenti informatici - modalità di versamento prevista dal DM del MEF del 23 gennaio 2004, ormai abrogato dall'art.7 c.2 del DM del MEF del 17 giugno 2014 - dall'imposta da corrispondere per l'anno 2014, entro il 30 aprile 2015. L'Agenzia ha infatti precisato che dalla mancata previsione, da parte del nuovo decreto, di una disciplina transitoria e dallo stesso chiarimento posto dall'ente stesso secondo il quale "il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un'interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24" (Circolare 16/E del 14 aprile 2015), non può che derivarne tale interpretazione.

### Si ricorda che...



L'Agenzia aggiunge, inoltre, che nel caso in cui l'acconto risulti superiore all'imposta di bollo da versare, il contribuente avrà diritto a richiedere la differenza a rimborso.

## **2. BANCA D'ITALIA: FISSATO L'INTERESSE DI MORA PER LE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

Con il provvedimento n. 59743 del 30 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate comunica la misura del nuovo interesse di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, è infatti prevista l'applicazione di un interesse di mora sulle somme iscritte a ruolo a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, una volta decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

In particolare, l'interesse, determinato annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi e comunicato dalla Banca d'Italia con nota del 25 febbraio 2015, è stato definito nella misura del 4,88% in ragione annuale a decorrere dal 15 maggio 2015, sostituendo dunque il tasso 5,14% determinato l'anno precedente.

### Si ricorda che...



Non è prevista l'applicazione di mora su:

- sanzioni pecuniarie tributarie
- interessi

## **3. L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA" SI PUO' MANTENERE ANCHE CON ACQUISTO DI NUOVO IMMOBILE A TITOLO GRATUITO ENTRO UN ANNO DALL'ALIENAZIONE DEL VECCHIO**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 49/E dell'11 maggio 2015, ha chiarito nuovamente la propria posizione in materia di contenziosi ancora pendenti per il mantenimento dell'agevolazione "prima casa" sul nuovo immobile acquistato in proprietà a titolo gratuito, a seguito di tre recenti pronunce di Cassazione (sent.

Cassazione n.16077 del 26 giugno 2013, sent. Cassazione n.26766 del 29 novembre 2013, sent. Cassazione n.5689 del 12 marzo 2014).

L'Agenzia, infatti, accogliendo l'interpretazione della Cassazione, ha cambiato il proprio orientamento, esattamente opposto nei precedenti documenti di prassi (Circolare 6/E del 26 gennaio 2001, risoluzione n.125/E del 3 aprile 2008 e Circolare 18/E del 29 maggio 2013), ormai decaduti a proposito di questo tema, ritenendo che "in caso di rivendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, il riacquisto a titolo gratuito di altro immobile entro un anno dall'alienazione è idoneo ad evitare la decadenza dal beneficio".

A questo ha però aggiunto, citando l'ordinanza di Cassazione n.17151 del 29 luglio 2014, che occorre stipulare entro l'anno un nuovo acquisto e non dar corso ad un mero contratto preliminare.

#### **Si ricorda che...**



Resta fermo, inoltre, l'ulteriore requisito dell'utilizzo del nuovo immobile come dimora abituale del contribuente come chiarito da ultimo con Circolare n. 31/E del 7 giugno 2010 e confermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7338 del 10 aprile 2015.

L'Agenzia ha, pertanto, invitato i propri Uffici a desistere dalle pretese inerenti tali casi, salvo che da questi non si evincano altre questioni.

#### **4. COLLABORAZIONE VOLONTARIA E REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' IN PAESI "BLACK LIST"**

In data 29 aprile 2015 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello fac-simile dell'autorizzazione (c.d. "waiver") che i contribuenti devono trasmettere agli intermediari finanziari esteri, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni nell'ambito dell'adesione alla procedura di collaborazione volontaria.

Come chiarito dalla Circolare 10/E del 13 marzo 2015, infatti, le sanzioni connesse a violazioni in materia di monitoraggio fiscale commesse in un Paese c.d. "Black List" vengono ridotte alla metà del loro minimo edittale in uno dei due seguenti casi:

- il contribuente trasferisce le attività nel territorio italiano o nell'UE ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo con cui l'Italia beneficia di un effettivo scambio di informazioni;

- il contribuente trasmette all'intermediario finanziario estero l'autorizzazione a rilasciare alle autorità finanziarie italiane dati ed informazioni relative alle attività detenute in tale Stato ed utili alla procedura di collaborazione volontaria.

L'autorizzazione firmata dall'intermediario estero dovrà, successivamente, essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate.

La detenzione di investimenti o attività finanziarie in paesi "Black List" comporta, inoltre, il raddoppio dei termini di accertamento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. La trasmissione del "waiver", controfirmato dall'intermediario estero, permette di non applicare tale raddoppio dei termini, purché le attività finanziarie siano detenute o trasferite nella Confederazione Elvetica, Liechtenstein o Principato di Monaco, ossia uno dei Paesi che ha firmato, entro il 2 marzo 2015, l'accordo di scambio di informazioni con l'Italia, conforme al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Ocse.

## **5. SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC ALL'UFFICIO DEL REGISTRO IMPRESE**

La direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata d'intesa con quello della Giustizia il 29 aprile scorso, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese dell'indirizzo di posta elettronica certificata è legittimamente attuata, solo se l'impresa risulta essere esclusiva titolare dell'indirizzo PEC comunicato, in quanto ciò costituisce requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. La finalità della direttiva è quella di semplificare e ordinare la tenuta del registro delle imprese, concretizzando i programmi dell'Agenda digitale italiana.

Sarà l'Ufficio del Registro delle Imprese a verificare che l'indirizzo non sia stato assegnato ad altra impresa, in caso contrario, invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo, pena il rigetto dell'iscrizione.

L'ufficio, con cadenza bimestrale, provvede, inoltre, a verificare che le caselle siano attive e, qualora accerti l'inattività o riscontri che l'indirizzo PEC non sia univocamente riconducibile alla sola impresa interessata, invita la stessa a presentare domanda di iscrizione per un nuovo indirizzo PEC entro 10 giorni. Decorso questo termine, provvede a cancellare l'indirizzo, ai sensi dell'art. 2191 c.c., dandone comunicazione alle pubbliche amministrazioni che gestiscono i pubblici elenchi, perché queste adottino i provvedimenti di competenza.

Qualora un'impresa presenti una domanda di iscrizione, essa viene sospesa per

- 45 giorni, se si tratta di impresa individuale,
- 3 mesi, se si tratta di società,

nel caso in cui l'impresa non abbia provveduto a dotarsi e comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, anche a seguito delle cancellazioni effettuate dall'Ufficio del registro.

La mancata comunicazione all'Ufficio dell'indirizzo di posta elettronica certificata entro tali termini, costituisce omessa comunicazione di atti e notizie nel registro delle imprese e comporta il rigetto dell'istanza, con la conseguente applicazione delle sanzioni previste agli artt. 2194 c.c. per le imprese individuali e 2630 c.c. per le società.

## **6. CNDCEC: ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA IN CASO DI INVIO MODELLI TRAMITE CAF**

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con comunicato del 27 aprile 2015, ha fornito alcune risposte in merito all'adeguamento della polizza assicurativa ai sensi dell'art.6 comma 1 del DM 164/1999, come modificato dal Decreto Semplificazioni (D.Lgs 175/2014).

Il nuovo testo normativo prevede che, a partire dal 13 dicembre 2014, i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) stipulino una polizza assicurativa contro la responsabilità civile non inferiore a 3 milioni di euro e massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e visti di conformità rilasciati. Tale garanzia, inoltre, va estesa al pagamento di una somma pari a imposta, sanzioni ed interessi, nel caso di apposizione di visto di conformità infedele sul 730 (fatta esclusione per i casi di dolo o colpa grave del contribuente assistito).

Inoltre, l'aggiornato art. 11 del DM citato prevede che i CAF possano avvalersi, ai fini dell'assistenza fiscale, oltre che delle società di servizi di cui al comma 1 anche dei seguenti soggetti:

- intermediari iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

Nella loro veste di struttura periferica del CAF, tali soggetti non fungeranno da meri punti di raccolta della documentazione per le dichiarazioni dei redditi e di consegna dei prospetti di liquidazione delle imposte, bensì si occuperanno di coadiuvare il CAF nell'assistenza fiscale.

**Si ricorda che...**



I professionisti, tra cui i commercialisti ed i consulenti del lavoro, che si rivolgono, dunque, ai CAF per l'invio dei 730, agendo in nome e per conto del CAF stesso, non saranno comunque tenuti ad adeguare la propria polizza professionale alle nuove previsioni normative; adempimento obbligatorio solo per il responsabile del CAF.

## **7. PSICOLOGI: VERSAMENTO TRAMITE F24 DEI CONTRIBUTI ALL'ENPAP**

In data 12 maggio 2015, con comunicato Stampa, l'Agenzia delle entrate ha reso pubblico l'accordo stipulato tra l'Amministrazione Finanziaria e l'ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi) per il versamento tramite modello F24 dei contributi previdenziali. Prima il versamento avveniva obbligatoriamente tramite MAV.

Gli psicologi iscritti alla gestionale previdenziale Enpap potranno versare i contributi con la nuova modalità a partire dal 6 luglio 2015 tramite i servizi telematici bancari, postali o quelli messi a disposizione dall'Agenzia (Fisconline/Entratel).

La convenzione firmata dall'ENPAP ha durata triennale e rientra nelle previsioni del Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2014, il quale ha ampliato il campo di applicazione del pagamento unificato, previsto dall'art.28 del D.Lgs 241/1997 agli Enti di previdenza di categoria dei professionisti che ne fanno richiesta.

**Si ricorda che...**



La finalità di tali convenzioni è quella di semplificare le procedure di versamento per i professionisti, che possono così utilizzare in compensazione eventuali crediti tributari per il versamento dei contributi o in ogni caso effettuare un'unica operazione per il versamento di tutte le somme dovute, nonché quella di agevolare l'amministrazione finanziaria e gli enti di previdenza nei controlli.

Prossimamente l'Agenzia metterà a disposizione i codici tributo da utilizzare per il versamento dei contributi tramite F24; modalità che non comporterà spese aggiuntive per il contribuente.

## **8. E' DETRAIBILE L'IVA SU RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DI AFFITTACAMERE**

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8628 ha stabilito che l'IVA su fatture di ristrutturazione è detraibile se l'immobile oggetto di intervento è strumentale all'attività di affittacamere e casa per vacanze.

Il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate e bocciato dalla Cassazione si fonda sulla presunzione che, essendo l'immobile a destinazione abitativa, non sussiste il diritto alla detrazione dell'IVA.

Tuttavia le imprese che svolgono attività di costruzione o rivendita di immobili possono portarsi in detrazione l'IVA sugli interventi di ristrutturazione. L'attività di affittacamere, infatti, viene considerata attività d'impresa extra alberghiera in genere e non solo attività di mera locazione. La sentenza della Cassazione è, inoltre, rafforzata dal fatto che il contribuente in questione possiede licenza comunale di affittacamere per immobili con caratteristiche abitative.

### **Si ricorda che...**



Ai fini della detraibilità, dunque, fa fede la strumentalità dell'immobile rispetto l'attività svolta dal contribuente, piuttosto che la destinazione dell'immobile stesso. Quest'ultimo, infatti, produce ricavi assoggettati ad IVA.

## **9. INPS: CHIARIMENTO BONUS 80 EURO**

Nello specifico l'INPS ricorda quali sono i requisiti soggettivi, i limiti di reddito e la regola per la concessione del credito, oltre ai limiti dati da altre prestazioni a sostegno del reddito, per l'accesso al bonus 80 euro.

### **9.1 Requisiti soggettivi per l'accesso al bonus**

Si deve essere titolari di:

-redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del T.U.I.R. comma 1 e comma 2 lett.b);

o

-redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui al comma 1 dell'art. 50, del T.U.I.R appartenenti alle seguenti categorie:

- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett.a);

- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett.b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett.c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett.c-*bis*);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett.d);
- prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett.h-*bis*);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett.l).

## 9.2 Limiti di reddito e importo del credito

- reddito non superiore ad euro 24.000 = 960,00

- reddito superiore ad euro 24.000 ma non ad euro 26.000 = l'importo del credito è determinato dal rapporto tra l'importo di 26.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e non concorre alla formazione del reddito.

## 9.3 Regola per la concessione del credito

L'imposta lorda deve essere superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.

Non rilevano le detrazioni per carichi familiari.

Il credito viene concesso automaticamente senza richiesta dal lavoratore. Chi non ritiene di averne diritto deve darne comunicazione al proprio sostituto di imposta.

## 9.4 Prestazioni a sostegno del reddito

In considerazione delle novità introdotte dal Jobs Act (legge n. 183/2014) e dal D.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, ai fini del calcolo del bonus rileveranno le nuove prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati). Nel fare riserva di fornire ulteriori indicazioni, l'INPS anticipa che, ai fini del bonus fiscale, per tali prestazioni trovano applicazione le disposizioni già impartite per le indennità di disoccupazione ASPI e mini ASPI con la circolare n. 67/2014.

## **10. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E DIRITTO ALLA NASPI**

Il Ministero del Lavoro, rispondendo al quesito, ha chiarito che possono essere ammessi al trattamento indennitario di cui alla NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro nella ipotesi disciplinata dall'art. 6, D.lgs. n. 23/2015, poiché, partendo dal presupposto che la NASpI spetta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione e che presentino una serie di requisiti, il Ministero del Lavoro, nei casi specifici del quesito, specifica che:

- il licenziamento disciplinare viene ricompreso tra le fattispecie della c.d. "disoccupazione involontaria" in quanto la misura sanzionatoria adottata mediante il licenziamento non risulta automatica ma l'adozione del provvedimento disciplinare è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro e costituisce esercizio del potere discrezionale. A questo va tenuto presente il fatto che il lavoratore può comunque impugnare tale licenziamento;
- l'accettazione dell'offerta di conciliazione agevolata non muta comunque il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e dunque disoccupazione involontaria.